

COMUNE DI TRANI  
Verbale del Collegio dei Revisori n. 46.2021

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 8,30 dietro regolare convocazione del presidente, si è riunito il collegio dei revisori del Comune di Trani, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Angelo Fabrizio e Giuseppe Suriano, in modalità telematica, per emergenza sanitaria, per il seguente ordine dei lavori: parere ex art. 40-bis, D.Lgs.165.2001 e art. 8, comma 6, CCNL 21.5.2018, sulla proposta di Preintesa, siglata in data 24.11.2021.

Il Collegio ha ricevuto a mezzo mail la nota prot. 66719 del 2.12.2021 di trasmissione della determina di costituzione, e altri allegati, in data 7.12.2021 ha ricevuto la preintesa, ed al riguardo formula le constatazioni riportate in appresso.

Preliminarmente, il collegio rammenta che l'art. 8, comma 6, CCNL Comparto funzioni enti locali del 21.5.2018 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*.

Rammenta altresì l'articolo 40, comma 3 bis, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che la contrattazione collettiva integrativa *“... si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali...”*. Ricorda ancora che il parere dei revisori attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente, alla copertura finanziaria) piuttosto che alla sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo.

Il collegio, con istruttoria condotta separatamente da ciascuno dei componenti, prima del presente verbale, ha pertanto esaminato la documentazione trasmessa, ed in particolare la relazione tecnico finanziaria, che illustra i

criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata per il 2021, la determina di costituzione con allegato, e la preintesa che reca i criteri di destinazione delle risorse, datata 24.11.2021.

i) Quanto all'allibramento delle poste nella determina 698 del 11.6.2021 di costituzione del Fondo, relativo allegato e in preintesa conseguono le seguenti osservazioni:

-in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21.5.2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

-come risulta dalla proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate 2021, lo stesso sarebbe costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21.5.2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

-dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

-l'importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018), rappresentativo del Fondo risorse decentrate, risulta per relato dal verbale n.79 del 28.11.2018 del collegio dei revisori, in diversa composizione rispetto agli scriventi. In detto verbale si rimanda ai "costi della contrattazione decentrata per l'anno 2016/2017/2018" di cui alla "Relazione tecnica finanziaria all'accordo decentrato annuale, per la parte economica relativa al triennio 2016-2018", del 19.11.2018, ove, per il 2017, il suddetto importo unico è pari ad euro 741.836,23;

-quanto alle somme complessivamente dovute per l'integrativo del Comparto, esse trovano capienza nei capitoli accesi al Personale e nei capitoli riflettenti gli oneri della contrattazione integrativa, quali i capp. 186 e 188, oltre ai capitoli a questi ancillari, che tengono conto dei conseguenti oneri riflessi, anche quanto al bilancio 2022, vista l'epoca in cui si rende il presente parere;

-la testé esposta narrativa, quanto alle poste ivi approfondite, consente di certificare la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, da limitarsi rispetto alle sole poste relative al personale

interessate, perché ovviamente assunte *coeteris paribus* le altre poste di bilancio.

ii) Quanto ai vincoli derivanti da disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidano sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori, conseguono le seguenti osservazioni:

-sulle risorse variabili fuori tetto di preintesa, consta la presenza di euro 5.000 derivante da entrate su sponsorizzazioni esterne; al riguardo, non constando regolamentazione alcuna sulle modalità di computo dell'entrata aggiuntiva, per tale importo, ai sensi dell'art. 43, L.449.1997, si rammenta la necessità che i corrispettivi da terzi per celebrazione dei matrimoni civili presso sedi decentrate vengano erogati al personale, solo dopo che il responsabile finanziario abbia attestato l'avvenuto introito da parte dei suddetti terzi;

- sulle risorse variabili fuori tetto di preintesa, a favore della civica avvocatura, consta la presenza di euro 10.000 per il caso di condanna alle spese di controparte e di euro 35.000 per il caso di compensazione delle spese; al riguardo, occorre che il capo della civica Avvocatura attesti il rispetto di quanto previsto dal comma 7, art. 9, D.L.90.2014, conv. in L. 114.2014, e che l'importo annualmente per tale titolo non superi quanto pagato allo stesso titolo nel 2013 (comma 7, art. 9, D.L.90.2014, conv. in L. 114.2014); inoltre, occorre che il responsabile finanziario attesti che quanto spettante per la condanna alle spese delle controparti, sia stato effettivamente recuperato dalle stesse controparti;

-va da sé che il collegio suggerisce di verificare con particolare attenzione che i trattamenti accessori che remunerano il disagio siano collegati all'effettiva sussistenza delle condizioni lavorative che ne legittimano l'erogazione; che i compensi per il rischio siano collegati alla presenza di situazioni o prestazioni lavorative che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale; che siano rispettate le disposizioni legislative che impongono di erogare i premi monetari in correlazione con la performance individuale ed organizzativa; che le indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 70 quinquies c.1 CCNL del 21.05.2018 non siano erogate al personale di categoria D già incaricato della titolarità di posizioni organizzative; che siano rispettati tutti gli adempimenti formali, propedeutici e conseguenti

all'erogazione dei compensi per specifiche responsabilità di cui all'articolo 70 quinquies c.1 CCNL del 21.05.2018.

Dalla narrativa che precede, *i*) quanto all'allibramento e costituzione, il collegio certifica la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato con i vincoli di bilancio e, *ii*) quanto alla destinazione delle risorse, certifica la compatibilità di detti costi con le ulteriori disposizioni inderogabili, con le avvertenze e le verifiche da effettuarsi, testé esposte.

Del che è verbale, redatto alle ore 9,30.

Mario Aulenta

Angelo Fabrizio

Giuseppe Suriano

